



Repertorio n. 53748

Raccolta n. 34040

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI SOCIETA' PER AZIONI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno quindici gennaio duemilaquattordici, essendo le ore 10.30.

In Bologna, Via Stalingrado n. 37.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Imola,

è comparso

- CERCHIAI Fabio, nato a Firenze (FI), il giorno 14 febbraio 1944, domiciliato ove *infra* per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società "Unipol-Sai Assicurazioni S.p.A." con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale di Euro 1.977.533.765,65 (unmiliardonovecentosettantasettemilionicinquecentotrentatremilasettecentosessantacinque virgola sessantacinque), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, R.E.A. numero BO-511469, numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative 1.00006, in forma abbreviata anche "UnipolSai S.p.A." (nel seguito, anche "Unipol-Sai" o la "Società" o l'"Emittente"), soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, Società facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, mi richiede di redigere il verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione di detta Società, limitatamente al punto 1 all'ordine del giorno.

A norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'adunanza essa parte comparente, la quale avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'adunanza è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo e per questo giorno ed ora;
- sono presenti gli Amministratori risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto *sub A*);
- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;
- essa medesima parte comparente ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- pertanto, l'adunanza è validamente costituita ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertendo in a-

Reg.to a IMOLA
il 17/01/2014
n. 124
Serie 1T
euro 356,00

zioni della Società, in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di FONDIARIA-SAI S.p.A. del 25 ottobre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e rammenta agli intervenuti che la materia in discussione è stata più volte esaminata dal presente organo amministrativo in precedenti riunioni, in quanto trattasi di operazione che si inserisce all'interno del più ampio progetto di integrazione per fusione tra Premafin Finanziaria - Società per Azioni - Holding di Partecipazioni ("Premafin"), Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. in Fondiaria-SAI S.p.A. ("Fonsai"), e conseguente assunzione della denominazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. da parte della società risultante dalla fusione (la "Fusione"), che si è concluso con il perfezionamento della Fusione con efficacia a decorrere dal 6 gennaio 2014.

Il Presidente passa quindi sinteticamente in rassegna i passaggi essenziali in cui si è articolata sinora la negoziazione fra le parti che ha portato all'odierna adunanza consiliare avente ad oggetto la decisione di emettere il prestito obbligazionario convertendo (il "Prestito Obbligazionario Convertendo"), ricordando quanto segue.

L'intero progetto di integrazione fra i gruppi Unipol e Premafin-Fonsai, di cui la Fusione ha costituito una fase essenziale, era volto sin dall'origine a salvaguardare la solvibilità attuale e futura di Premafin e Fonsai e, nel contempo, a creare un operatore nazionale di primario rilievo nel settore assicurativo, in grado di competere efficacemente con i principali concorrenti nazionali ed europei e di generare valore per tutti gli azionisti delle società coinvolte.

In quest'ottica, in data 30 marzo e 17 maggio 2012, il Consiglio di Amministrazione di Premafin approvava un piano di risanamento della propria esposizione debitoria ex art. 67, terzo comma, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 (nel seguito anche, la "legge fallimentare"), atto a consentire il riequilibrio della propria situazione finanziaria e patrimoniale e salvaguardare la propria continuità aziendale (il "Piano di Risanamento"), non disgiuntamente dalla prevista ricapitalizzazione di Premafin medesima attraverso un aumento di capitale (nel seguito, l'"Aumento di Capitale Premafin") riservato a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Capogruppo").

Il Piano di Risanamento, la cui ragionevolezza era attestata in data 16 aprile e 18 maggio 2012 ai sensi di legge dall'esperto dott. Ezio Maria Simonelli, coadiuvato dal prof. Stefano Caselli, oltre a prevedere la ricapitalizzazione di Premafin attraverso l'esecuzione, da parte di UGF, dell'Aumento di Capitale Premafin (finalizzato alla sottoscrizione, diretta ed indiretta per il tramite della controllata Finadin,

della quota di propria pertinenza dell'aumento di capitale di Fonsai), assumeva altresì la contestuale ridefinizione dei termini e delle condizioni dell'indebitamento finanziario di Premafin idonea a risanare l'esposizione debitoria di Premafin e riequilibrare dal punto di vista economico-finanziario la predetta società. Pertanto, in attuazione di quanto previsto nel Piano di Risanamento, Premafin e le proprie banche creditrici sottoscrivevano il 13 giugno 2012 una convenzione di ristrutturazione del debito di Premafin (la "Convenzione di Ristrutturazione"). La Convenzione di Ristrutturazione prevedeva, *inter alia*, che (aa) alla data di efficacia civilistica della Fusione, una *tranche* del debito ristrutturato di Premafin pari a Euro 201,8 milioni si sarebbe trasformata in un prestito obbligazionario convertendo in azioni ordinarie di UnipolSai (appunto il Prestito Obbligazionario Convertendo), e che (bb) il Convertendo sarebbe stato sottoscritto per Euro 134,3 milioni dalle banche creditrici di Premafin, esclusa GE Capital Interbanca S.p.A. (le "Banche Finanziatrici") e per Euro 67,5 milioni dalla capogruppo UGF, e avrebbe avuto le caratteristiche stabilite in un apposito term-sheet, condiviso dalle parti (il "Term-sheet") allegato alla Convenzione di Ristrutturazione e consegnato ai Consiglieri.

Nel successivo contesto dello scambio di corrispondenza sui valori essenziali della Fusione intercorso tra Fonsai e UGF nel periodo tra il 23 maggio e 13 giugno 2012 - volto a concordare le assunzioni su cui raggiungere un accordo relativo ai concambi da Fusione - le parti hanno condiviso l'opportunità di valutare nei mesi a venire l'eventuale offerta in opzione del Prestito Obbligazionario Convertendo ai soci dell'incorporante post Fusione, previa verifica della fattibilità di tale offerta con le Banche Finanziatrici e al fine esclusivo di evitare l'effetto diluitivo derivante dalla conversione delle obbligazioni convertibili/convertende in azioni della società risultante dalla Fusione.

In data 20 dicembre 2012, i Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, previo parere favorevole dei rispettivi Comitati di Amministratori indipendenti (ivi incluso, per quanto di propria competenza, il Comitato per le operazioni con parti correlate di UGF), hanno approvato il progetto di fusione, a cui era allegato lo statuto della società risultante dalla stessa che prevedeva tra l'altro - in esecuzione della Convenzione di Ristrutturazione - l'attribuzione all'organo amministrativo di UnipolSai di una delega ad emettere il Prestito Obbligazionario Convertendo, con facoltà di decidere se offrirlo in sottoscrizione alle Banche Finanziatrici e a UGF alle condizioni di cui al Term-sheet, ovvero offrirlo in opzione ai soci della Società. A seguito dell'autorizzazione alla Fusione rilasciata in data 25 luglio 2013 dall'IVASS sulla Fusione - e, per quanto

qui di interesse, alla modifica dello Statuto sociale relativa all'emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo - UGF, Premafin e le Banche Finanziatrici hanno verificato se fosse percorribile un collocamento del Prestito Obbligazionario Convertendo in opzione presso i soci di UnipolSai e, sulla base di una serie di considerazioni di ordine tecnico, attinenti alla natura sofisticata dello strumento finanziario offerto e ampiamente illustrate al mercato nel Documento Informativo sulla Fusione, hanno ritenuto conforme al miglior interesse sociale l'offerta del Prestito Obbligazionario Convertendo alle Banche Finanziatrici e a UGF, come originariamente pattuito fra le parti.

Più precisamente, nel Documento Informativo sulla Fusione (redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, messo a disposizione del pubblico in data 9 ottobre 2013 e successivamente aggiornato sia tramite integrazione pubblicata in data 22 ottobre 2013 sia tramite l'aggiornamento pubblicato in data 24 dicembre 2013, a seguito del rilascio da parte della Consob del giudizio di equivalenza, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera d del predetto Regolamento Consob 11971/1999), è rappresentato che *"l'offerta in opzione del Convertendo (strumento finanziario originariamente previsto per investitori qualificati) a tutti i soci di UnipolSai presenterebbe diverse problematiche di natura tecnica, derivanti (i) dal taglio minimo degli strumenti finanziari da offrire (attualmente fissato in Euro 100.000); (ii) dalle modalità di determinazione del Prezzo di Conversione e dal connesso meccanismo di pricing; (iii) dalla data di scadenza, fissata al 31 dicembre 2015, e cioè in un momento molto ravvicinato alla prevedibile data di emissione; e (iv) dalla difficoltà di traslare nel regolamento del Convertendo le condizioni dell'attuale finanziamento con le Banche Finanziatrici"*.

Le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione sono state illustrate già nella Relazione predisposta, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, dal presente Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2012 depositata presso il competente Registro delle Imprese (la **"Relazione Illustrativa"**), e il tutto - ribadisce il Presidente - col preventivo parere favorevole del Comitato di Amministratori indipendenti riunitosi in via definitiva il giorno precedente, e i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni di UnipolSai da emettersi a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo sono stati validati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, del codice civile e 158 d.lgs. 58/1998 - dalla società di revisione Ernst&Young, con parere di congruità rilasciato in data 1° ottobre 2013, e allegato sub M) al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Fonsai del 25 ottobre 2013

di cui al rogito del notaio Federico Tassinari in data 29 ottobre 2013 n. 53301/33731 di rep., debitamente registrato e iscritto presso il competente Registro delle Imprese (il "Parere di Congruità").

Come emerge dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Fonsai, la facoltà di emettere titoli obbligazionari convertibili/convertendi con esclusione del diritto di opzione (aa) per un verso realizza al meglio l'interesse della Società richiamato all'art. 2441, comma 5, del codice civile, consentendo la trasformazione di poste di debito in equity, e quindi un incremento del margine di solvibilità dell'impresa assicuratrice senza alcun rischio per gli investitori retail, rischio che altrimenti sarebbe potuto derivare dall'offerta in opzione di uno strumento finanziario sofisticato e (bb) per altro verso, rispetta tutti i presidi sostanziali e procedurali sanciti dagli artt. 2441, comma 6, del codice civile e 158, comma 1, del d.lgs. 58/1998, prevedendo un criterio congruo di determinazione del prezzo delle azioni ordinarie che verranno emesse in sede di conversione dei titoli obbligazionari.

Sulla base delle circostanze sopra descritte, l'Assemblea Straordinaria di Fonsai del 25 ottobre 2013 ha deliberato, inter alia, "di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre il 31 dicembre 2014 (e comunque subordinatamente all'efficacia della Fusione), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di Euro 201.800.000,00, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 201.800.000,00, comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire se offrire gli strumenti in opzione agli azionisti ovvero se escludere il diritto di opzione e offrire gli strumenti a terzi finanziatori della Società, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione debitoria della stessa nei confronti dei predetti terzi, nonché di stabilire il valore nominale unitario degli strumenti; il prezzo di emissione unitario degli strumenti; l'entità degli interessi da attribuire agli strumenti; il rapporto di conversione in azioni della Società; gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione; gli eventi e le condizioni per la conversione; il regolamento delle obbligazioni convertibili; la durata comunque non eccedente il 31 dicembre 2015; il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente au-

mento di capitale" (la "Delega Assembleare").

La suddetta delibera assembleare è stata iscritta presso il Registro delle imprese di Torino in data 31 ottobre 2013.

Come noto, sottolinea il Presidente, anche le Assemblee Straordinarie delle altre società partecipanti alla Fusione hanno approvato il progetto di Fusione e lo Statuto della società risultante dalla stessa, ivi inclusa la modifica dell'art. 6 del suddetto Statuto sociale in cui si trova la Delega Assembleare.

Proseguendo, il Presidente osserva che, nel corso del mese di dicembre 2013, UGF e Premafin, da un lato, e le Banche Finanziatrici, dall'altro lato, hanno condiviso - attraverso scambio di corrispondenza - il percorso societario da seguire per procedere all'emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo con offerta in sottoscrizione dello stesso a UGF e alle Banche Finanziatrici nelle proporzioni sopra indicate. Tale percorso, avallato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 18 dicembre 2013, prevede che l'organo amministrativo di UnipolSai adotti la delibera di emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo a seguito dell'efficacia della Fusione, e, segnatamente, entro il "nono giorno [di negoziazione] successivo alla data di efficacia della Fusione, e quindi entro il [___]". In quella occasione, infatti, il Consiglio di Amministrazione dell'incorporante deliberava di "assumere - subordinatamente all'efficacia dell'Integrazione e con decorrenza dall'efficacia civilistica della stessa - l'impegno di procedere - in esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei Soci del 25 ottobre 2013 e per effetto della successione di FONDIARIA-SAI S.p.A. nelle posizioni soggettive attive e passive di cui alla Convenzione - alla delibera di emissione del Prestito Convertendo entro il 9° giorno di negoziazione delle azioni ordinarie di UnipolSai sul mercato telematico azionario, secondo le modalità tecniche che si renderanno necessarie".

Conclude la propria esposizione il Presidente rammentando che, sulla base di tutto quanto precede, il presente Consiglio di Amministrazione è stato convocato per deliberare, tra l'altro, sul presente punto all'ordine del giorno, e cioè sull'esecuzione della Delega Assembleare, e quindi sulla facoltà allo stesso attribuita di decidere in merito all'emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo, stabilendo il valore nominale unitario degli strumenti, il prezzo di emissione unitario, l'entità degli interessi da attribuire alle obbligazioni, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, gli eventi e le condizioni per la conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, la durata delle medesime (comunque non successiva al 31 dicembre 2015), il numero di azioni da emettere, nonché ogni

altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.

Terminata l'esposizione, su invito del Presidente prende la parola l'Amministratore Delegato della Società, il quale inizia l'illustrazione dei termini del Prestito Obbligazionario Convertendo, contenuti nel regolamento del prestito distribuito ai presenti e qui allegato *sub B*) (il "Regolamento del Prestito").

In particolare, rammenta l'Amministratore Delegato, che i principali *economics* dell'operazione sono stabiliti nel Term-sheet e sono stati ampiamente illustrati nel Documento Informativo sulla Fusione e validati da Reconta Ernst & Young in qualità di esperto che ha rilasciato il Parere di Congruità. In particolare, ricorda l'Amministratore Delegato, il valore di mercato rilevante ai fini della determinazione del rapporto di conversione è dato:

a) dalla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della società risultante dalla Fusione registrati sul Mercato Telematico Azionario per un periodo di tre mesi di calendario a decorrere dall'undicesimo giorno di negoziazione successivo alla data di efficacia civilistica della Fusione;

incrementata

b) di un premio fisso pari al 10%.

In tale ottica, precisa l'Amministratore Delegato, la circostanza che l'andamento borsistico sia riferito a un trimestre successivo al perfezionamento della Fusione consente di rilevare una media che non sia condizionata dagli effetti dell'annuncio della Fusione e, dunque, che sia ragionevolmente idonea a rappresentare il valore di mercato delle azioni di UnipolSai, in linea con la miglior prassi valutativa. La conversione del prestito obbligazionario in azioni di nuova emissione terrà conto dell'andamento dei prezzi di mercato delle azioni per un periodo sufficientemente ampio e attribuirà agli obbligazionisti un premio di conversione determinato considerando la natura e la durata dello strumento assegnato, il tutto in linea con la prassi per questo genere di operazioni.

Come è evidenziato anche nel Parere di Congruità, *"la scelta di fare riferimento all'andamento delle quotazioni di borsa risulta, nelle circostanze, anche alla luce delle caratteristiche dell'operazione e dei destinatari della stessa, ragionevole e non arbitraria (...) In effetti, il riferimento ai corsi di borsa è comunemente accettato sia a livello nazionale che internazionale ed è costantemente utilizzato nella prassi professionale, ove si tratti di società con azioni quotate in mercati regolamentati"*.

Come evidenziato nel Term-sheet e nel Parere di Congruità, in caso di pagamento di dividendi (in denaro o in natura) o

distribuzione di riserve in favore delle azioni ordinarie (la "Distribuzione"), la Società corrisponderà agli obbligazionisti un ammontare equivalente a quello che sarebbe stato loro corrisposto, sulla base del rapporto di conversione, ove le obbligazioni fossero state convertite prima della Distribuzione. Ove agli azionisti ordinari sia riconosciuto il diritto di scegliere tra una Distribuzione in denaro o in natura, il medesimo diritto sarà riconosciuto anche ai portatori delle obbligazioni (cc.dd. Aggiustamenti in caso di dividendi). Alla luce di tutto quanto precede, l'Amministratore Delegato rammenta ai presenti che l'emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo riservato alle Banche Finanziatrici e a UGF ed il conseguente aumento di capitale, perseguono dunque l'interesse della Società ad ottimizzare la struttura della propria posizione patrimoniale e finanziaria, attraverso la trasformazione di poste di debito in capitale di rischio, con conseguente incremento del margine di solvibilità, oltre che dei mezzi propri da utilizzare nello svolgimento della propria attività imprenditoriale.

La stima degli effetti diluitivi del Prestito Obbligazionario Convertendo è contenuta e indicata nel Documento Informativo sulla Fusione, a cui pertanto l'Amministratore Delegato rinvia.

Terminata l'esposizione dell'Amministratore Delegato, prende nuovamente la parola il Presidente, il quale ringrazia l'Amministratore Delegato per i suoi chiarimenti e propone che si proceda oggi all'esercizio della Delega Assembleare, approvando sia l'emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo offerto in sottoscrizione alle Banche Finanziatrici e a UGF sia l'aumento di capitale sociale al servizio dello stesso, alle condizioni, coerenti con quanto indicato nella delibera assembleare del 25 ottobre 2013, contenute nel Regolamento del Prestito, distribuito ai presenti ed allegato al presente verbale.

Più precisamente, l'emissione avrà le seguenti caratteristiche:

- Emittente: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
- Importo: Euro 201.800.000,00 (duecentounomilionioctocentomila, 00), costituito da n. 2.018 (duemiladiciotto) obbligazioni emesse da UnipolSai, del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila,00), che si convertiranno obbligatoriamente e automaticamente a scadenza (le "Obbligazioni" e singolarmente una "Obbligazione") in azioni ordinarie UnipolSai di nuova emissione (le "Azioni");
- Valuta: Euro;
- Natura delle Obbligazioni: le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e subordinate dell'Emittente. In caso di liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente o di sottoposizione di quest'ultimo ad altre procedure concorsuali previste dalla

legge italiana, le Obbligazioni saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e di pari grado con le azioni ordinarie UnipolSai. Fermo restando quanto sopra previsto, in caso di liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa dell'emittente o di sottoposizione di quest'ultimo ad altre procedure concorsuali previste dalla legge italiana, l'obbligo di pagamento degli interessi costituisce un'obbligazione diretta, non garantita e non subordinata dell'Emittente;

- Aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo: massimi Euro 201.800.000,00, comprensivi del sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie di UnipolSai prive di valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla Data di Emissione, il tutto con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile. A tal riguardo, la parità contabile delle azioni emesse a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo sarà uguale alla parità contabile delle azioni di UnipolSai in circolazione alla Data di Emissione, con conseguente imputazione dell'eventuale maggior importo a sovrapprezzo;

- Valore Nominale Unitario: Euro 100.000,00 (centomila) per ciascuna Obbligazione;

- Forma delle Obbligazioni: le Obbligazioni sono emesse al portatore, non sono frazionabili e sono liberamente trasferibili. Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di richiedere la trasformazione delle proprie Obbligazioni in nominative e viceversa, previo versamento delle relative spese;

- Prezzo di Emissione: 100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione;

- Data di Emissione: le Obbligazioni saranno emesse il terzo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del periodo che decorre dall'11° (undicesimo) Giorno di Borsa Aperta (incluso) in cui le Azioni ordinarie UnipolSai sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario, ovvero dal [•] e termina il [•] [terzo mese di calendario successivo] (incluso), come eventualmente prorogato ai sensi dell'Articolo 10.2 del Regolamento del Prestito (il "Periodo di Rilevazione"). Le Obbligazioni avranno godimento a decorrere dalla Data di Emissione (inclusa) (la "Data di Godimento");

- Interessi: dalla Data di Godimento (inclusa) ciascuna Obbligazione maturerà l'interesse ad un tasso fisso annuo lordo (non capitalizzabile) da calcolarsi sul Valore Nominale Unitario, pagabile semestralmente in via posticipata. Il tasso di interesse sarà determinato in prossimità della data di emissione in misura tale da garantire che il valore teorico delle obbligazioni alla data di emissione sarà pari al 100% del valore nominale unitario. Il valore teorico delle obbligazioni sarà determinato in base alla formula riportata nel Term Sheet, dato in visione ai Consiglieri. Il pagamento de-

gli interessi sarà soggetto alle clausole di Differimento Opzionale degli Interessi, Differimento Obbligatorio degli Interessi e Cancellazione Obbligatoria degli Interessi dettagliatamente illustrate nel Regolamento del Prestito cui si rinvia;

- Durata: fino al 31 dicembre 2015;

- Quotazione: non è previsto che le Obbligazioni siano negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;

- Prezzo di Conversione Iniziale: il prezzo di conversione iniziale sarà determinato in prossimità della Data di Emisione e sarà pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali (come definiti nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) delle Azioni UnipolSai registrati sul Mercato Telematico Azionario nel corso del Periodo di Rilevazione, eventualmente rettificata secondo metodologie di generale accettazione per tener conto delle operazioni sul capitale e distribuzioni di dividendi che dovessero intervenire nel Periodo di Rilevazione, maggiorata di un premio di conversione pari al 10% di tale valore di mercato delle Azioni UnipolSai;

- Rapporto di conversione: sarà pari al rapporto tra (i) il Valore Nominale Unitario e (ii) il Prezzo di Conversione Iniziale, come eventualmente aggiustato ai sensi del Regolamento del Prestito;

- Ipotesi di revisione del Rapporto di Conversione: il Rapporto di Conversione sarà oggetto di rettifica durante la vita delle Obbligazioni in forza di previsioni del Regolamento del Prestito volte ad evitare la diluizione degli Obbligazionisti in presenza di operazioni sul capitale della Società e/o di distribuzione di riserve del patrimonio netto. Le ipotesi e le regole di aggiustamento sono dettagliatamente descritte nel Regolamento cui si rinvia;

- Rimborso delle Obbligazioni: Le Obbligazioni sono rimborsate mediante conversione automatica a scadenza in Azioni al Rapporto di Conversione e non saranno rimborsabili mediante liquidazione monetaria, salvo, in via residuale, limitatamente alla parte per la quale, sulla base del Rapporto di Conversione, l'Obbligazionista abbia diritto ad un numero non intero di Azioni, come dettagliatamente illustrato all'art. 16 del Regolamento del Prestito;

- Conversione Automatica a Scadenza: alla Data di Scadenza ciascun Obbligazione sarà obbligatoriamente e automaticamente convertita in un numero di Azioni pari al Rapporto di Conversione;

- Conversione Automatica Anticipata: nel caso in cui il Margine di Solvibilità Disponibile di UnipolSai (inteso con riferimento sia al margine individuale dell'impresa situazione sia al margine di solvibilità corretta), scenda al di sotto della soglia minima prevista dalle norme di legge e rego-

lamentari di volta in volta in vigore ovvero, a seguito dell'attuazione della direttiva Solvency II, del c.d. *solvency capital requirement* per un periodo di 6 (sei) mesi consecutivi, le Obbligazioni saranno obbligatoriamente e automaticamente convertite in Azioni UnipolSai al Rapporto di Conversione. È altresì prevista una conversione automatica delle Obbligazioni in caso di cambio di controllo dell'Emittente. In dette ipotesi, agli obbligazionisti sarà altresì corrisposto un ammontare in denaro (il cd. *make whole amount*) da determinarsi, in prossimità della data di emissione, in misura pari al valore attualizzato della differenza tra gli interessi maturandi sul prestito fino alla data di scadenza e gli interessi dovuti sul prestito titoli fino alla medesima data. Con specifico riferimento a questa clausola, occorrerà verificare la possibilità di inserimento della stessa nel Regolamento finale, in funzione delle indicazioni ricevute dall'Autorità di vigilanza nell'ambito del procedimento per la verifica della computabilità nel Margine di Solvibilità delle obbligazioni sin dalla emissione, come infra meglio precisato;

- Diritto di Conversione degli Obbligazionisti: esercitabile in qualsiasi momento nel periodo compreso tra la Data di Emissione ed il 22 dicembre 2015;

- Regolamento del Prestito: il Prestito Obbligazionario Convertendo, più in generale, sarà retto dal Regolamento allegato al presente verbale *sub B*), conferendosi peraltro espresso mandato all'Amministratore Delegato per (i) definire il testo del Regolamento con le forme opportune, con puntuale determinazione degli elementi ad oggi mancanti - in quanto ancora oggetto di negoziazione tra la Società e le Banche Finanziatrici o comunque frutto dell'applicazione di criteri già oggi predeterminati - tra cui (aa) il tasso di interesse delle Obbligazioni e le date di pagamento, (bb) il prezzo di emissione delle Azioni e il prezzo di conversione iniziale e (cc) il numero di Azioni da emettere a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo e il relativo Rapporto di Conversione, fermo restando che questi ultimi potranno essere soggetti ad aggiustamento secondo quanto previsto nel Regolamento del Prestito, nonché (ii) integrare il Prestito Obbligazionario Convertendo con ogni ulteriore valore relativo allo stesso ad oggi non compiutamente definibile o comunque indicati come da definire nel testo del Regolamento, nonché definire la disciplina fiscale dello stesso, ovvero procedere a ogni variazione dei termini del Regolamento che dovesse essere richiesta dall'IVASS o da altre Autorità competenti, con l'obiettivo di perseguire la computabilità delle Obbligazioni nel Margine di Solvibilità della Società sin dalla loro emissione, il tutto fermo restando che, qualora ad esito delle predette negoziazioni con le Banche Finanziatrici si rendesse necessario modificare in maniera sostanziale il testo

del Regolamento del Prestito qui allegato, il testo definitivo del predetto Regolamento verrà se del caso approvato dal Consiglio di Amministrazione;

- Legge applicabile: legge italiana.

Al termine della suddetta illustrazione, il Presidente rammenta che è infatti interesse della Società che il Prestito Obbligazionario Convertendo sia sin da subito incluso nel margine di solvibilità di UnipolSai (individuale e corretto) e, a seguito dell'attuazione della direttiva Solvency II, nei fondi disponibili al fine di soddisfare il c.d. *solvency capital requirement*.

Al riguardo, al fine di ottenere una indicazione sulla computabilità dello strumento, la Società formulerà apposita comunicazione all'IVASS.

Fermo restando tutto quanto precede, e prima di dar corso alla discussione, in relazione alla presente proposta di deliberazione di aumento del capitale a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo il Presidente attesta che il capitale sociale della Società è interamente sottoscritto e versato per complessivi Euro 1.977.533.765,65 (unmiliardonovecentosettantasettemilionicinquecentotrentatremilasettecentosessantacinque virgola sessantacinque) e che la Società non si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2412, comma 5, del codice civile, i limiti previsti dal medesimo articolo non si applicano alle emissioni di obbligazioni che danno il diritto di sottoscrivere azioni.

Il Collegio Sindacale conferma quanto attestato dal Presidente, dichiarando di non avere osservazioni in merito alle suddette proposte formulate.

* * * *

Terminata l'esposizione del Presidente e prima che inizi la discussione sul presente punto primo all'ordine del giorno, preso atto che alla Capogruppo, come detto, verrà offerta in sottoscrizione una *tranche* del Prestito Obbligazionario Convertendo pari a Euro 67,5 milioni, che comporterà una sua crescita nel capitale ordinario della Società in conseguenza della conversione, posto che la delibera in esame rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2391 del codice civile (interessi degli amministratori), il Presidente invita i componenti del Consiglio di Amministrazione a rilasciare le proprie dichiarazioni di interesse.

I Consiglieri e i Sindaci di UnipolSai prendono atto di quanto segue:

- il Vice Presidente Pierluigi Stefanini dichiara di rivestire la carica di Presidente di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.;

- l'Amministratore Delegato Carlo Cimbri dichiara di rivestire la carica di Amministratore Delegato di Unipol Gruppo Fi-

nanziario S.p.A.;

- il Consigliere Francesco Berardini dichiara di rivestire la carica di Consigliere di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.;

- il Consigliere Ernesto Dalle Rive riveste la carica di Consigliere di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.;

- il Consigliere Vanes Galanti dichiara di rivestire la carica di Consigliere di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.;

- il Consigliere Marco Pedroni riveste la carica di Consigliere di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.;

- il Consigliere Mario Zucchelli dichiara di rivestire la carica di Consigliere di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Fermo restando quanto rappresentato, i predetti Consiglieri ritengono che l'interesse della Capogruppo e quello della Società a dar corso all'emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertendo siano perfettamente convergenti fra loro poiché entrambi mirano alla realizzazione del miglior interesse sociale e imprenditoriale della Società nonché del Gruppo, ampiamente descritto dal Presidente in apertura dei lavori consiliari, richiamando anche quanto già reso pubblico e comunicato alle competenti Autorità.

Ricevute le dichiarazioni ex art. 2391 del codice civile, il Presidente dichiara aperta la discussione.

* * * *

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,

- in attuazione della Delega Assembleare conferita giusta delibera dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 25 ottobre 2013,
- preso atto dell'illustrazione delle motivazioni imprenditoriali, finanziarie e societarie sottese al Prestito Obbligazionario Convertendo e fornita nel corso dei lavori assembleari;
- preso atto del Parere di Congruità sui criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo, redatto dalla società di revisione Reconta Ernst&Young;
- udite le attestazioni del Presidente e del Collegio Sindacale;
- considerato che, in ottemperanza al Term-sheet, i tempi tecnici previsti per poter addivenire alla definizione del testo finale del Regolamento del Prestito, nonché i tempi previsti dalla regolamentazione IVASS applicabile per poter ottenere l'eventuale conferma di poter computare il Prestito Obbligazionario Conver-

tendo fra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità sin dalla sua emissione, richiedono il decorso di un inevitabile lasso di tempo fra la data della odierna deliberazione presa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile e la data in cui avverrà l'effettiva emissione delle Obbligazioni convertende;

- valutate e condivise le ragioni e la convenienza per la Società di procedere all'emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo, delegando all'Amministratore Delegato, per le menzionate ragioni procedurali, tutti i poteri necessari a predisporre il testo definitivo del Regolamento del Prestito onde poter definire gli aspetti mancanti della suddetta emissione e/o tener conto delle indicazioni provenienti dall'IVASS nel corso del predetto iter autorizzativo;

- preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 2391 del codice civile (interessi degli amministratori) dai suindicati Amministratori e delle cariche rivestite dai Consiglieri Ernesto Dalle Rive e Marco Pedroni;

all'unanimità delibera

1) di emettere il Prestito Obbligazionario Convertendo, per un importo pari ad Euro 201.800.000,00 (duecentounomilioniotto-centomila, 00), costituito da n. 2.018 (duemiladiciotto) Obbligazioni emesse da UnipolSai, del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila,00), che si convertiranno obbligatoriamente e automaticamente a scadenza in azioni ordinarie UnipolSai di nuova emissione, ed avente sostanzialmente le caratteristiche di cui al Regolamento del Prestito qui allegato sub B) e sopra descritte;

2) di approvare il Regolamento del Prestito, così come illustrato ed allegato al presente verbale sub B), conferendo espresso mandato all'Amministratore Delegato per (i) definire il testo del Regolamento con le forme opportune, con puntuale determinazione degli elementi ad oggi mancanti - in quanto ancora oggetto di negoziazione tra la Società e le Banche Finanziatrici o comunque frutto dell'applicazione di criteri già oggi predeterminati - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo (aa) il tasso di interesse delle Obbligazioni e le date di pagamento, (bb) il prezzo di emissione delle Azioni e il prezzo di conversione iniziale e (cc) il numero di Azioni da emettere a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo e il relativo Rapporto di Conversione, fermo restando che questi ultimi potranno essere soggetti ad aggiustamento secondo quanto previsto nel Regolamento del Prestito, nonché (ii) integrare il Prestito Obbligazionario Convertendo con ogni ulteriore valore relativo allo stesso ad oggi non compiutamente definibile, ivi inclusi gli elementi evidenziati nel testo del Regolamento mediante apposizione di

parentesi quadre e/o in corsivo o comunque indicati come "da definire" nel testo del Regolamento, nonché definire la disciplina fiscale dello stesso, ovvero procedere a ogni variazione dei termini del Regolamento che dovesse essere richiesta dall'IVASS o da altre Autorità competenti, con l'obiettivo di perseguire la computabilità delle Obbligazioni nel Margine di Solvibilità della Società sin dalla loro emissione, il tutto fermo restando che, qualora ad esito delle predette negoziazioni con le Banche Finanziatrici si rendesse necessario modificare in maniera sostanziale il testo del Regolamento del Prestito qui allegato, il testo definitivo del predetto Regolamento verrà se del caso approvato dal Consiglio di Amministrazione;

3) di aumentare pertanto il capitale sociale, in via scindibile, in una o più volte ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015 incluso, a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi Euro 201.800.000,00, comprensivi del sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie di UnipolSai, prive di valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla Data di Emissione, riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione delle Obbligazioni, secondo il Rapporto di Conversione, stabilendo che la parità contabile delle azioni emesse a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo sarà uguale alla parità contabile delle azioni di UnipolSai in circolazione alla Data di Emissione, con conseguente imputazione dell'eventuale maggior importo a sovrapprezzo;

4) di modificare conseguentemente l'art. 6 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di un undicesimo comma del seguente tenore:

"Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 15 gennaio 2014 ha esercitato la facoltà conferita dall'Assemblea Straordinaria del 25 ottobre 2013 ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, deliberando di emettere, nei termini di cui al relativo regolamento, obbligazioni al contempo convertibili e a conversione obbligatoria (obbligazioni convertende) in azioni ordinarie della Società, per un importo massimo di Euro 201.800.000,00, con conseguente aumento di capitale a servizio esclusivo della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 201.800.000,00, comprensivo del sovrapprezzo, da attuarsi, in via scindibile, in una o più volte, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015, mediante emissione di azioni ordinarie di UnipolSai, prive di valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, conferendo

apposito mandato all'Amministratore Delegato a dare concreta attuazione ed esecuzione alla predetta deliberazione per provvedere all'effettiva emissione da parte della Società delle obbligazioni convertende";

5) di conferire apposito mandato all'Amministratore Delegato a dare concreta attuazione ed esecuzione alle delibere di cui ai precedenti punti e, pertanto, per provvedere all'effettiva emissione da parte della Società del Prestito Obbligazionario Convertendo, mediante sottoscrizione di apposito atto nella forma di atto notarile con ogni e più ampia facoltà al riguardo, comprese quelle indicate al precedente punto 2), in particolare quelle di determinare nel rispetto dei criteri stabiliti nel Term-sheet: (i) il prezzo di emissione delle Azioni, ivi inclusa l'eventuale parte da imputarsi contabilmente a sovrapprezzo e il Rapporto di Conversione, (ii) la ripartizione dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo tra la gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni Danni e la gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni Vita, così come la ripartizione, fra le predette gestioni, di eventuali variazioni della consistenza delle altre poste del patrimonio netto derivanti dall'aumento di capitale e che saranno indicati nello Statuto sociale della Società, nonché di integrare il Prestito Obbligazionario Convertendo con ogni ulteriore valore relativo allo stesso ad oggi non compiutamente definibile, ovvero per procedere a ogni variazione dei termini del Regolamento che dovesse essere richiesta dall'IVASS o da altre Autorità competenti, con l'obiettivo di perseguire la computabilità delle Obbligazioni nel Margine di Solvibilità della Società;

6) di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto richiesto, necessario, utile e/o opportuno per l'attuazione della deliberazione medesima, con ogni e più ampia facoltà al riguardo, nonché quelle di:

a) procedere al collocamento del Prestito Obbligazionario Convertendo presso le Banche Finanziatrici e UGF S.p.A., stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso o funzionale;

b) predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento, prospetto nonché svolgere ogni e qualsiasi adempimento e/o attività necessari e/o opportuni per l'emissione e il collocamento del Prestito Obbligazionario Convertendo;

c) fare luogo al deposito dei testi di statuto aggiornati in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2436 del codice civile, con facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste delle competenti Autorità in sede di autorizzazione

o iscrizione, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modificazione dell'importo del capitale sociale e delle altre poste del patrimonio netto conseguente all'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo e la ripartizione del predetto ammontare complessivo tra la gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni Danni e la gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni Vita, in esecuzione di quanto stabilito dall'Amministratore Delegato;

d) provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, e delle sue integrazioni, con facoltà di introdurre quelle modifiche/integrazioni richieste dalle competenti Autorità e gli elementi mancanti, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese;

e) definire, negoziare e sottoscrivere ogni atto, contratto, certificato, documento necessario e/o opportuno all'emissione, al collocamento e all'eventuale ammissione a quotazione del Regolamento;

f) compiere in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse e per il buon esito dell'operazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso od eccettuato.

Il Presidente dell'adunanza dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la trattazione relativa al presente punto all'ordine del giorno della presente adunanza alle ore 11.20.

La parte comparente mi consegna lo Statuto sociale così come aggiornato; detto Statuto si allega al presente atto *sub C*).

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su cinque fogli per venti pagine.

Sottoscritto alle ore 11.20.

F.ti Fabio CERCHIAI - FEDERICO TASSINARI

COLLEGIO SINDACALE

Giuseppe ANGIOLINI

Sergio LAMONICA

Giorgio LOLI











Allegato B) d.n. 53749/34042 al 4p

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO
"CONVERTENDO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 2014 - 2015 [•]%"**

ARTICOLO 1 - CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

- 1.1. Il prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "Convertendo UnipolSai Assicurazioni 2014 - 2015 [•]%" (il "Prestito Obligazionario" o anche solo il "Prestito"), di valore nominale complessivo pari ad Euro 201.800.000 (il "Valore Nominale Complessivo"), è costituito da n. 2.018 obbligazioni emesse da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o l'"Emittente"), del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (il "Valore Nominale Unitario"), che si convertiranno obbligatoriamente e automaticamente a scadenza (le "Obbligazioni" e singolarmente una "Obbligazione") in azioni ordinarie UnipolSai di nuova emissione (le "Azioni" o, singolarmente, l'"Azione").

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

- 2.1. Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 83-bis del TUF.
- 2.2. Le Obbligazioni sono emesse al portatore, non sono frazionabili e sono liberamente trasferibili; Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di richiedere la trasformazione delle proprie Obbligazioni in nominative e viceversa, previo versamento delle relative spese.
- 2.3. La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli "Intermediari Aderenti") alla Data di Emissione.
- 2.4. Le Obbligazioni saranno emesse il [•] (la "Data di Emissione").

[Nota: La Data di Emissione sarà coincidente con il terzo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Rilevazione, come eventualmente prorogato ai sensi dell'Articolo 10.2 del presente Regolamento].

- 2.5. Il presente regolamento contiene le disposizioni in forza delle quali è disciplinato il Prestito Obligazionario (il "Regolamento").

ARTICOLO 3 - NATURA GIURIDICA DELLE OBBLIGAZIONI

- 3.1. Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e subordinate dell'Emittente. In caso di liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente o di sottoposizione di quest'ultimo ad altre procedure concorsuali previste dalla legge italiana, le Obbligazioni saranno considerate in ogni momento di

pari grado tra di loro e di pari grado con le Azioni ordinarie UnipolSai.

- 3.2. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 3.1 che precede, in caso di liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente o di sottoposizione di quest'ultimo ad altre procedure concorsuali previste dalla legge italiana, l'obbligo di pagamento degli Interessi ai sensi del presente Regolamento costituisce un'obbligazione diretta, non garantita e non subordinata dell'Emittente.

ARTICOLO 4- DEFINIZIONI

Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini indicati in lettera maiuscola nel presente Regolamento hanno il significato di seguito indicato:

"Agente per la Conversione e per il Calcolo" o "Agente" indica [*] e ha il significato precisato all'Articolo 24 del presente Regolamento;

"Autorità Competente" indica l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) o qualsiasi altra autorità che succeda all'IVASS nell'esercizio delle sue attuali funzioni;

"Azioni" indica le azioni ordinarie UnipolSai a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario;

"Azioni ordinarie UnipolSai" indica le azioni ordinarie dell'Emittente di volta in volta in circolazione;

"Cambio di Controllo" ha il significato indicato all'Articolo 14 del presente Regolamento;

"Cancellazione Obbligatoria degli Interessi" ha il significato indicato all'Articolo 8 del presente Regolamento;

"Capitale Votante" ha il significato indicato all'Articolo 14 del presente Regolamento;

"Conversione Automatica Anticipata" ha il significato indicato all'Articolo 12 del presente Regolamento;

"Conversione Automatica alla Scadenza" ha il significato indicato all'Articolo 11 del presente Regolamento;

"Conversione Automatica in caso di Cambio di Controllo" ha il significato indicato all'Articolo 14 del presente Regolamento;

"Conversione Facoltativa" ha il significato indicato all'Articolo 13 del presente Regolamento;

"Data di Conversione" indica la Data di Scadenza, la Data di Conversione Automatica Anticipata, la Data di Conversione Facoltativa o la Data di Conversione in caso di Cambio di Controllo, a seconda del caso;

"Data di Conversione Automatica Anticipata" ha il significato indicato all'Articolo 12 del presente Regolamento;

"Data di Conversione Facoltativa" ha il significato indicato all'Articolo 13 del presente Regolamento;

"Data di Conversione in caso di Cambio di Controllo" ha il significato indicato all'Articolo 14 del presente Regolamento;

"Data Determinata" ha il significato indicato all'Articolo 15 del presente Regolamento;

"Data di Emissione" indica la data di emissione del Prestito, ovvero [•];

"Data di Godimento" indica la data a partire dalla quale le Obbligazioni iniziano a maturare gli Interessi, ovvero [•];

["Data di Pagamento" indica la data di pagamento degli Interessi, ovvero il [•] e il [•] di ciascun anno fino al 31 dicembre 2015 (incluso);] [Da definire]

"Data di Scadenza" indica il 31 dicembre 2015;

"Differimento Obbligatorio degli Interessi" ha il significato indicato all'Articolo 9 del presente Regolamento;

"Differimento Opzionale degli Interessi" ha il significato indicato all'Articolo 9 del presente Regolamento;

"Distribuzioni" ha il significato indicato all'Articolo 15 del presente Regolamento;

"Domanda di Conversione" ha il significato indicato all'Articolo 13 del presente Regolamento;

"Evento di Solvibilità" ha il significato indicato all'Articolo 8 del presente Regolamento;

"Giorno di Borsa Aperta" indica un qualsiasi giorno in cui il Mercato Telematico Azionario è aperto e funzionante;

"Interessi" ha il significato indicato all'Articolo 7 del presente Regolamento;

"Interessi Differiti" ha il significato indicato all'Articolo 9 del presente Regolamento;

"Intermediari Aderenti" ha il significato indicato all'Articolo 2 del presente Regolamento;

"Make Whole Amount" ha il significato indicato all'Articolo 14 del presente Regolamento;

"Mandato" ha il significato indicato all'Articolo 24 del presente Regolamento;

"Margine di Solvibilità Disponibile" si intende, (i) prima dell'attuazione della direttiva Solvency II, il margine di solvibilità inteso sia con riferimento al margine individuale, come definito dall'art. 2, lettera h) del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, come successivamente modificato ed integrato, sia con riferimento alla situazione di solvibilità

corretta ai sensi del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, come successivamente modificato ed integrato - di cui UnipolSai dispone e (ii) a seguito dell'attuazione della direttiva Solvency II, i fondi disponibili al fine di soddisfare il c.d. *solvency capital requirement*;

"Margine di Solvibilità Richiesto" si intende la misura del margine di solvibilità, sia individuale che corretta, di cui UnipolSai deve disporre ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;

"Mercato Telematico Azionario" indica il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato Mercato Telematico Azionario;

"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A.;

"Obbligazioni" indica le obbligazioni costituenti il Prestito;

"Obbligazionisti" indica i titolari delle Obbligazioni;

"OPA" ha il significato indicato all'Articolo 13 del presente Regolamento;

"Periodo di Conversione" ha il significato indicato all'Articolo 13 del presente Regolamento;

"Periodo di Riferimento" ha il significato indicato all'Articolo 15 del presente Regolamento;

"Periodo di Rilevazione" ha il significato indicato all'Articolo 10 del presente Regolamento;

"Prestito" o "Prestito Obbligazionario" indica il prestito obbligazionario a conversione automatica e obbligatoria in Azioni ordinarie UnipolSai disciplinato dal presente Regolamento;

"Prezzo di Conversione Iniziale" ha il significato indicato all'Articolo 10 del presente Regolamento;

"Prezzo di Mercato Corrente" ha il significato indicato all'Articolo 15 del presente Regolamento;

"Prezzo Ufficiale" indica, in relazione al Mercato Telematico Azionario, il prezzo ufficiale delle Azioni ordinarie UnipolSai, come pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., in un determinato Giorno di Borsa Aperta;

"Rapporto di Conversione" ha il significato indicato all'Articolo 11 del presente Regolamento;

"Regolamento" il presente regolamento del Prestito Obbligazionario;

"Securities Act" ha il significato indicato all'Articolo 13 del presente Regolamento;

"Strumenti Finanziari" ha il significato indicato all'Articolo 15 del presente Regolamento;

"Strumenti Ibridi" ha il significato indicato all'Articolo 9 del presente Regolamento;

"Tasso Frazionale" ha il significato indicato all'Articolo 7 del presente Regolamento;

"Tasso di Interesse" ha il significato indicato all'Articolo 7 del presente Regolamento;

"TUI" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

"UGF" indica Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. con sede in Bologna.

"UnipolSai" o "Emittente" indica la società emittente del Prestito, ovvero UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna;

"Valore di Mercato delle Azioni ordinarie UnipolSai" ha il significato indicato all'Articolo 10 del presente Regolamento;

"Valore Nominale Complessivo" indica il valore nominale complessivo del Prestito, pari ad Euro 201.800.000;

"Valore Nominale Unitario" indica il valore nominale di ciascuna Obbligazione, pari ad Euro 100.000,00.

ARTICOLO 5 - PREZZO DI EMISSIONE E DATA DI GODIMENTO

- 5.1. Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% (cento) del Valore Nominale Unitario e hanno godimento a decorrere dalla Data di Emissione (inclusa) (la "Data di Godimento").

ARTICOLO 6 - DURATA DEL PRESTITO

- 6.1. Il Prestito avrà durata dalla Data di Emissione fino alla Data di Scadenza.
- 6.2. Alla Data di Scadenza le Obbligazioni non ancora convertite in base a quanto previsto dall'Articolo 13 saranno convertite obbligatoriamente e automaticamente, ai sensi dell'Articolo 11, alle condizioni ivi previste.

ARTICOLO 7 - INTERESSI

- 7.1. Dalla Data di Godimento (inclusa) ciascuna Obbligazione maturerà l'interesse annuo lordo (non capitalizzabile) del [•]%(il "Tasso di Interesse"), calcolato sul Valore Nominale Unitario, pagabile semestralmente in via posticipata in occasione di ciascuna Data di Pagamento.
- 7.2. [Salvo quanto previsto agli articoli 8 e 9 che seguono, gli interessi maturati (gli "Interessi") saranno corrisposti il [•] e il [•] di ciascun anno (ciascuna una "Data di Pagamento"), fino al 31 dicembre 2015 (incluso), mediante pagamento di cedole di pari

ammontare, fatta eccezione per la prima cedola (in pagamento il [•] 2014), che avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) al [•] 2014 (escluso) e sarà pari ad Euro [•] per Obbligazione.] [Da definire]

7.3. Ogni Obbligazione cesserà di produrre Interessi a decorrere dalla prima delle seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (inclusa); ovvero
- (ii) in caso di esercizio del Diritto di Conversione Facoltativa, di cui all'Articolo 13 del presente Regolamento, da parte dell'Obbligazionista, la Data di Pagamento (inclusa) immediatamente precedente la relativa Data di Conversione Facoltativa; ovvero
- (iii) in caso di Conversione Automatica Anticipata, di cui all'Articolo 12 del presente Regolamento, o di Conversione Automatica in caso di Cambio di Controllo, di cui all'Articolo 14, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 8 del presente Regolamento, rispettivamente la Data di Conversione Automatica Anticipata o la Data di Conversione in caso di Cambio di Controllo.

7.4. Nel caso in cui il calcolo degli Interessi dovesse essere effettuato con riferimento ad un periodo diverso da quello compreso tra due Date di Pagamento, gli Interessi relativi a ciascuna Obbligazione saranno calcolati moltiplicando il Valore Nominale Unitario per il Tasso Frazionale; l'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo di Euro, la metà di un centesimo sarà arrotondata per eccesso. Ai fini del presente Regolamento, per "Tasso Frazionale" si intende il Tasso di Interesse moltiplicato per il rapporto tra (i) il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dall'ultima Data di Pagamento (ovvero la Data di Emissione) (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), e (ii) il prodotto tra il numero effettivo di giorni di calendario che intercorrono nel medesimo periodo di riferimento dalla Data di Pagamento (ovvero la Data di Emissione) (inclusa) sino alla successiva Data di Pagamento ed il numero di Date di Pagamento normalmente ricomprese in un anno.

7.5. Tutti i pagamenti saranno effettuati dall'Emittente per l'intero ammontare dovuto con fondi immediatamente disponibili, senza alcuna deduzione o trattenuta di oneri, imposte e tributi di qualsivoglia natura, salvo che la stessa non sia prevista dalla legge di volta in volta in vigore. Qualora la legge imponga di operare una deduzione o una trattenuta di qualsivoglia natura sui pagamenti dovuti dall'Emittente ai sensi del presente Regolamento, l'Emittente pagherà agli Obbligazionisti un ammontare in denaro che permetta a questi ultimi di mantenere la medesima posizione fiscale che gli stessi avrebbero avuto se l'Emittente non fosse stato tenuto ad effettuare la suddetta deduzione o trattenuta (gli "Importi Ulteriori"), fermo restando che non saranno dovuti Importi Ulteriori:

- (a) con riferimento a qualsiasi Obbligazione presentata per il pagamento da o per conto di un detentore non residente in uno degli Stati o territori di cui all'art. 6 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;

- (b) [●] [Elenco degli ulteriori casi di esenzione da gross up da definire a seguito della negoziazione con le banche]

ARTICOLO 8 - CANCELLAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INTERESSI

8.1. L'Emittente cancellerà, in tutto o anche solo in parte, il pagamento degli Interessi ad una Data di Pagamento (la "Cancellazione Obbligatoria degli Interessi"), qualora:

- a) si sia verificato un Evento di Solvibilità (come di seguito definito) [e tale Evento di Solvibilità sia in corso alla Data di Pagamento degli interessi rilevante o tale Evento di Solvibilità possa essere causato dal pagamento, in tutto o anche solo in parte, da parte dell'Emittente, degli Interessi; ovvero
- b) l'Autorità Competente, a suo insindacabile giudizio, determini che la specifica situazione finanziaria e di solvibilità di UnipolSai richieda che l'Emittente cancelli il pagamento degli Interessi, in tutto o anche solo in parte,

salvo, in entrambi i casi sopra indicati, che l'Autorità Competente, ai sensi delle norme di legge e regolamentari di volta in volta in vigore, abbia rilasciato il suo preventivo consenso al pagamento degli Interessi, in tutto o anche solo in parte.

Resta inteso che, ai sensi del punto (a) che precede, ove l'Evento di Solvibilità possa essere evitato anche mediante un pagamento parziale degli Interessi, la Cancellazione Obbligatoria degli Interessi avrà ad oggetto quella sola parte di Interessi che permetta di evitare l'Evento di Solvibilità e l'Emittente non potrà cancellare per intero il pagamento degli Interessi.

Un "Evento di Solvibilità" si intende verificato, se:

- il Margine di Solvibilità Disponibile di UnipolSai (i) riportato dall'Emittente nelle comunicazioni periodiche all'Autorità Competente effettuate contestualmente alla trasmissione del bilancio d'esercizio, ai sensi degli articoli 93, comma 5 e 217, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice della Assicurazioni Private) e della relazione semestrale ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento ISVAP 19 marzo 2008, n. 19; o (ii) determinato dall'Autorità Competente e comunicato a UnipolSai, è sceso al di sotto del Margine di Solvibilità Richiesto, ovvero, a seguito dell'attuazione della direttiva Solvency II, del c.d. *solvency capital requirement*; oppure
- l'Autorità Competente a suo insindacabile giudizio, comunica all'Emittente di aver determinato che la sua situazione finanziaria e di solvibilità si sta deteriorando in una misura tale per cui è probabile che il Margine di Solvibilità Disponibile in breve tempo scenda al di sotto del Margine di Solvibilità Richiesto, ovvero, a seguito dell'attuazione della direttiva Solvency II, del c.d. *solvency capital requirement*.

[Resta inteso che, in occasione delle Date di Pagamento, il Margine di Solvibilità Disponibile di UnipolSai rilevante ai fini della verifica delle condizioni indicate alla lettera a) del presente Articolo 8.1 (ovvero che (i) l'Evento di Solvibilità sia in corso alla Data di Pagamento degli Interessi rilevante o (ii) tale Evento di Solvibilità possa essere causato dal pagamento, in tutto o anche solo in parte, degli Interessi) dovrà essere calcolato dall'Emittente in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, anche qualora non vi sia alcun obbligo dell'Emittente di comunicare tale Margine di Solvibilità Disponibile all'Autorità Competente.] [Da definire]

In caso di Cancellazione Obbligatoria degli Interessi, anche parziale, l'Emittente comunicherà tale cancellazione agli Obbligazionisti tra il 25° (venticinquesimo) e il 2° (secondo) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento rilevante, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 26 del presente Regolamento, precisando nella relativa comunicazione le circostanze che richiedono tale Cancellazione Obbligatoria nonché l'ammontare degli Interessi oggetto della cancellazione e, nel caso di Cancellazione Obbligatoria parziale, la somma che verrà pagata a tale Data di Pagamento. Nelle ipotesi di cui al precedente Articolo 8.1 (b), i termini di cui sopra non troveranno applicazione qualora gli stessi non siano compatibili con la decisione assunta dall'Autorità Competente; in tal caso l'Emittente effettuerà la suddetta comunicazione quanto prima ed in ogni caso entro il 2° (secondo) Giorno Lavorativo successivo alla Data di Pagamento rilevante.

- 8.2. Ove l'Emittente proceda alla Cancellazione Obbligatoria degli Interessi, in tutto o anche solo in parte, ai sensi dell'Articolo 8.1 che precede, l'Emittente non avrà alcun obbligo di pagare tali Interessi alla Data di Pagamento rilevante o alle successive Date di Pagamento. Il mancato pagamento da parte dell'Emittente degli Interessi cancellati, ai sensi dell'Articolo 8.1 che precede, in corrispondenza di una Data di Pagamento non costituirà, in alcun modo, un inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Emittente stesso.

Gli Interessi non pagati dall'Emittente ai sensi del presente Articolo 8 non verranno accumulati o capitalizzati in alcun modo, e qualsiasi diritto in relazione a tali Interessi verrà irrevocabilmente e definitivamente cancellato.

ARTICOLO 9 - DIFFERIMENTO OPZIONALE ED OBBLIGATORIO DEGLI INTERESSI

- 9.1. L'Emittente dovrà differire (il "Differimento Obbligatorio degli Interessi"), in tutto o anche solo in parte, il pagamento degli Interessi maturati ad una Data di Pagamento, qualora, alla Data di Pagamento:
- a) all'Emittente sia vietato, dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, dichiarare o pagare dividendi o altre distribuzioni a favore di qualsiasi azione di UnipolSai e delle Obbligazioni; o
 - b) l'Autorità Competente, a suo insindacabile giudizio, determini che la specifica situazione finanziaria e di solvibilità di UnipolSai richieda che l'Emittente

differisca il pagamento degli interessi, in tutto o in parte; o

- c) il pagamento degli interessi possa rendere l'Emittente insolvente ai sensi delle norme di legge di volta in volta applicabili.

9.2. Salvo quanto specificato in relazione al Differimento Obbligatorio degli Interessi ovvero Cancellazione Obbligatoria degli Interessi, l'Emittente potrà differire, in tutto o anche solo in parte, il pagamento degli Interessi maturati ad una Data di Pagamento (il "Differimento Opzionale degli Interessi"), qualora, nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti la Data di Pagamento in relazione alla quale intende differire il pagamento degli Interessi (il "Look-Back Period"):

- a) non siano stati: (i) dichiarati, (ii) annunciati, (iii) pagati, (iv) approvati, o (v) accantonati fondi per pagare:

- (1) dividendi o altre distribuzioni in relazione ad alcuna delle categorie di azioni UnipolSai, fatta eccezione per distribuzioni da effettuarsi ai sensi dei piani di remunerazione e incentivo, di volta in volta in essere, per gli amministratori e i dipendenti di UnipolSai; ovvero
- (2) su base discrezionale, dividendi, interessi o altre distribuzioni in relazione a Strumenti Ibridi dell'Emittente (come di seguito definiti);

e

- b) né l'Emittente né una sua società controllata abbia: (i) rimborsato, (ii) riacquisito, (iii) accantonato fondi per acquistare azioni UnipolSai (di qualsiasi categoria tali azioni siano), e/o Strumenti Ibridi dell'Emittente, fatta eccezione per il caso in cui il rimborso o riacquisto: (i) siano effettuati ai sensi dei piani di remunerazione e incentivo, di volta in volta in essere, per gli amministratori e i dipendenti di UnipolSai o di una sua controllata o (ii) siano imposti dall'Autorità Competente, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità avente competenza nei confronti dell'Emittente.

9.3. Per "Strumenti Ibridi" si intendono gli strumenti rientranti nel margine di solvibilità dell'Emittente nei limiti del 50% del minore fra margine disponibile e margine richiesto ovvero, a seguito dell'attuazione della direttiva Solvency II, computati nel Tier 1 dell'Emittente, il cui grado di subordinazione del capitale sia *pari passu* con le Obbligazioni.

9.4. In caso di Differimento Obbligatorio degli Interessi ovvero Differimento Opzionale degli Interessi, anche parziale, l'Emittente comunicherà tale differimento agli Obbligazionisti non prima del 25° (venticinquesimo) Giorno Lavorativo e non oltre il 2° (secondo) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento rilevante, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 26 del presente Regolamento, precisando nella relativa comunicazione le circostanze che richiedono tale Differimento Obbligatorio degli Interessi o, a seconda del caso, Differimento Opzionale degli Interessi, nonché l'ammontare degli Interessi oggetto del differimento e, in caso di differimento parziale,

la somma che verrà pagata a tale Data di Pagamento. Nelle ipotesi di cui al precedente Articolo 9.1 (b), i termini di cui sopra non troveranno applicazione qualora gli stessi non siano compatibili con la decisione assunta dall'Autorità Competente e il differimento sia conseguenza di tale decisione; in tal caso l'Emittente effettuerà la suddetta comunicazione quanto prima ed in ogni caso entro il 2° (secondo) Giorno Lavorativo successivo alla Data di Pagamento rilevante.

- 9.5. Ciascun ammontare di Interessi differito ai sensi dell'Articolo 9.1 ovvero dell'Articolo 9.2 che precedono (gli "Interessi Differiti") non maturerà interessi e dovrà essere obbligatoriamente corrisposto dall'Emittente, al verificarsi delle seguenti circostanze:
- (a) l'Emittente proceda al pagamento di dividendi o ad effettuare altre distribuzioni a favore di qualsiasi categoria di azioni UnipolSai o proceda al pagamento, su base discrezionale, di dividendi, interessi o altre distribuzioni in relazione a qualsiasi Strumento Ibrido dell'Emittente, fatta eccezione per distribuzioni da effettuarsi ai sensi dei piani di remunerazione e incentivo, di volta in volta in essere, per gli amministratori e i dipendenti di UnipolSai; o
 - (b) [l'Emittente, e/o una sua controllata, proceda(ano) al rimborso o riacquisto, o effettui(no) l'accantonamento di fondi per procedere al rimborso o riacquisto contestualmente alla decisione di procedere allo stesso, di qualsiasi categoria di azioni UnipolSai e/o di Strumenti Ibridi dell'Emittente, fatta eccezione per il caso in cui il rimborso o riacquisto: (i) siano effettuati ai sensi dei piani di remunerazione e incentivo, di volta in volta in essere, per gli amministratori e i dipendenti di UnipolSai o di una sua controllata o (ii) siano imposti dall'Autorità Competente, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità avente competenza nei confronti dell'Emittente; o] [Da definire]
 - (c) alla Data di Scadenza; o
 - (d) in caso di Conversione Facoltativa delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 13 del presente Regolamento;
 - (e) in caso di Conversione Automatica Anticipata delle Obbligazioni, ai sensi dell'Articolo 12 del presente Regolamento;
 - (f) in caso di Conversione Automatica in caso di Cambio di Controllo, ai sensi dell'Articolo 14 del presente Regolamento;
 - (g) per il solo caso di Differimento Obbligatorio degli Interessi, ai sensi dell'Articolo 9.1 che precede, il venir meno della situazione che ha determinato tale Differimento Obbligatorio degli Interessi.
- 9.6. Qualora il precedente Articolo 9.5 del presente Regolamento trovi applicazione, l'intero importo degli Interessi Differiti sarà dovuto e pagato dall'Emittente agli Obbligazionisti alla prima delle seguenti date: (i) alla Data di Pagamento immediatamente successiva all'evento che ha dato luogo all'obbligo di pagamento degli Interessi Differiti, (ii) alla

Data di Conversione Automatica Anticipata o alla Data di Conversione Facoltativa o alla Data di Conversione in caso di Cambio di Controllo; (iii) alla Data di Scadenza.

- 9.7. Ove l'Emittente proceda al differimento degli Interessi, in tutto o anche solo in parte, ai sensi dell'Articolo 9, l'Emittente non avrà alcun obbligo di pagare tali Interessi alla relativa Data di Pagamento, ma tale obbligo sarà differito in conformità a quanto sopra indicato. Il mancato pagamento da parte dell'Emittente degli Interessi differiti non costituirà, pertanto e in alcun modo, un inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Emittente ai sensi del presente Regolamento. Gli Interessi non pagati dall'Emittente ai sensi del presente Articolo 9 verranno accumulati, ma non verranno capitalizzati in alcun modo.

ARTICOLO 10 - PREZZO DI CONVERSIONE INIZIALE

- 10.1. *[Il Prezzo di Conversione Iniziale è pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni ordinarie UnipolSai registrati sul Mercato Telematico Azionario nel corso del Periodo di Rilevazione, eventualmente rettificata secondo metodologie di generale accettazione per tener conto delle operazioni sul capitale e distribuzioni di dividendi che dovessero intervenire nel Periodo di Rilevazione (il "Valore di Mercato delle Azioni ordinarie UnipolSai"), maggiorata di un premio di conversione pari al 10% di tale Valore di Mercato delle Azioni ordinarie UnipolSai (il "Prezzo di Conversione Iniziale").*

- 10.2. *Il "Periodo di Rilevazione" decorre dall'11° (undicesimo) Giorno di Borsa Aperta (incluso) in cui le Azioni ordinarie UnipolSai sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario, ovvero dal [*] e termina il [*][terzo mese di calendario successivo] (incluso).*

In caso di sospensione delle Azioni ordinarie UnipolSai dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario per un'intera seduta o più sedute di borsa per un qualsivoglia motivo, il Periodo di Rilevazione sarà prorogato di un numero di sedute di borsa pari al numero complessivo delle sedute di borsa in cui le Azioni ordinarie UnipolSai non hanno registrato un Prezzo Ufficiale.]

- 10.3. Il Prezzo di Conversione Iniziale *[determinato in conformità a quanto sopra indicato, al termine del Periodo di Rilevazione] è [risultato] pari ad Euro [*] per Azione.*

[Nota: testo in parentesi quadra e in corsivo da eliminare nel testo di regolamento finale.]

ARTICOLO 11 - CONVERSIONE AUTOMATICA A SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI

- 11.1. Le Obbligazioni sono rimborsate mediante conversione automatica a scadenza in Azioni al Rapporto di Conversione e non saranno rimborsabili mediante liquidazione monetaria, salvo, in via residuale, limitatamente alla parte per la quale, sulla base del Rapporto di Conversione, l'Obbligazionista abbia diritto ad un numero non intero di Azioni (si veda a tal riguardo il successivo Articolo 16).

- 11.2. Alla Data di Scadenza ciascun Obbligazione sarà obbligatoriamente e automaticamente convertita in un numero di Azioni pari al Rapporto di Conversione (la "Conversione Automatica alla Scadenza"). Alla Data di Scadenza l'Emittente, salvo quanto previsto dall'Articolo 8 del presente Regolamento, oltre a consegnare le Azioni, corrisponderà agli Obbligazionisti gli interessi maturati dall'ultima Data di Pagamento (inclusa) fino alla Data di Scadenza (esclusa), unitamente agli eventuali Interessi Differiti ai sensi della clausola sul Differimento Opzionale ovvero sul Differimento Obbligatorio degli Interessi.
- 11.3. Il rapporto di conversione delle Obbligazioni sarà pari al rapporto tra (i) il Valore Nominale Unitario e (ii) il Prezzo di Conversione Iniziale, come eventualmente aggiustato ai sensi dell'Articolo 15 del presente Regolamento (il "Rapporto di Conversione"). Alla Data di Emissione il Rapporto di Conversione è pari a n. [*] Azioni per ogni Obbligazione detenuta.
- 11.4. Le Azioni saranno messe a disposizione dei soggetti che, alla Data di Scadenza, risulteranno Obbligazionisti dalle scritture degli Intermediari Aderenti a Monte Titoli; le Azioni saranno messe a disposizione per il tramite di Monte Titoli alla medesima Data di Scadenza (e se tale giorno non è un Giorno di Borsa Aperta, il Giorno di Borsa Aperta immediatamente successivo a tale data) e avranno godimento regolare pari a quello delle azioni ordinarie dell'Emittente alla Data di Scadenza, unitamente con gli Interessi maturati e dovuti a tale data (ivi inclusi gli eventuali Interessi Differiti).
- 11.5. Il numero massimo di Azioni a servizio della conversione, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del [*] a valere sulla delega conferita allo stesso Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del [*], è pari al rapporto, arrotondato per eccesso, tra (i) il Valore Nominale Complessivo del Prestito Obbligazionario e (ii) il Prezzo di Conversione Iniziale.

Il numero massimo di Azioni a servizio del Prestito è, pertanto, risultato pari a n. [*] Azioni. In nessun caso l'Emittente, al fine di adempiere alle proprie obbligazioni previste nel presente Regolamento, potrà consegnare agli Obbligazionisti Azioni proprie UnipolSai o, comunque, Azioni dell'Emittente che non siano di nuova emissione.

ARTICOLO 12 - CONVERSIONE AUTOMATICA ANTICIPATA

- 12.1. Nel caso in cui il Margine di Solvibilità Disponibile di UnipolSai (i) riportato dall'Emittente nelle comunicazioni periodiche all'Autorità Competente o (ii) determinato dall'autorità Competente e comunicato a UnipolSai, scenda al di sotto del Margine di Solvibilità Richiesto ovvero, a seguito dell'attuazione della direttiva *Solvency II*, del c.d. *solvency capital requirement* per un periodo di 6 (sei) mesi consecutivi, le Obbligazioni saranno obbligatoriamente e automaticamente convertite in Azioni ordinarie UnipolSai al Rapporto di Conversione.

Ai fini di cui al presente Articolo, il Margine di Solvibilità Disponibile sarà considerato

essere al di sotto dell'ammontare del Margine di Solvibilità Richiesto per un "periodo di 6 (sei) mesi consecutivi", qualora lo stesso sia risultato al di sotto di tale predetto ammontare con riferimento a due date di riferimento, con intervallo semestrale, consecutive.

- 12.2. [L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 26 del presente Regolamento, tale conversione automatica anticipata, precisando nella relativa comunicazione le circostanze che richiedono tale conversione automatica, nonché la relativa data di conversione (la "Data di Conversione Automatica Anticipata"), restando inteso che (i) la Data di Conversione Automatica Anticipata non potrà essere fissata oltre il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui l'Emittente ha effettuato l'ultimo calcolo del Margine di Solvibilità Disponibile in esecuzione dell'obbligo dell'Emittente di comunicare tale calcolo nell'ambito delle comunicazioni periodiche all'Autorità Competente nonché rilevante ai sensi del precedente Articolo 12.1 e (ii) la data di riferimento per il calcolo del Margine di Solvibilità Disponibile non potrà essere anteriore di oltre 120 (centoventi) giorni di calendario dalla data in cui è effettuato il calcolo.] *[Da definire]*
- 12.3. Le Azioni saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Conversione Automatica Anticipata (e se tale giorno non è un Giorno di Borsa Aperta, il Giorno di Borsa Aperta immediatamente successiva a tale data) e avranno godimento regolare pari a quello delle Azioni ordinarie dell'Emittente alla Data di Conversione Automatica Anticipata, unitamente agli Interessi maturati e dovuti a tale data (ivi inclusi gli eventuali Interessi Differiti).

ARTICOLO 13 - DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 13.1. I titolari delle Obbligazioni potranno, secondo le modalità ed i termini di seguito stabiliti, esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni di tutte o parte delle Obbligazioni detenute, ad un rapporto di conversione pari al Rapporto di Conversione (la "Conversione Facoltativa").
- 13.2. Il diritto di Conversione Facoltativa potrà essere esercitato in qualsiasi momento nel periodo compreso tra la Data di Emissione ed il 22 dicembre 2015 (il "Periodo di Conversione").
- 13.3. Il diritto di Conversione Facoltativa sarà validamente esercitato solo mediante presentazione, durante il Periodo di Conversione di apposita richiesta di cui al modello qui accluso come [Allegato 1] (ciascuna una "Domanda di Conversione"). Ciascuna Domanda di Conversione dovrà essere indirizzata all'Intermediario Aderente presso il quale le Obbligazioni sono detenute (l' "Intermediario").
- 13.4. In sede di presentazione della Domanda di Conversione, gli Obbligazionisti dovranno, a pena di inefficacia della Conversione Facoltativa, (i) prendere atto del fatto che le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act 1933 e successive modificazioni, vigente negli Stati Uniti ("Securities Act") e (ii) dichiarare di

non essere una *U.S. Person*, come definita ai sensi della *Regulation S* del Securities Act.

- 13.5. Le Azioni saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro il 10° decimo Giorno di Borsa aperta (la "Data di Conversione Facoltativa") successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione da parte degli Obbligazionisti e avranno godimento regolare.
- 13.6. [Qualora sia resa pubblica l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti di UnipolSai concernente tutte o parte delle Azioni ordinarie di UnipolSai (l'"OPA"), l'Emittente si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti, nelle forme di cui al successivo Articolo 26, della facoltà di procedere alla conversione delle Obbligazioni in qualunque momento, con il preavviso massimo consentito dai termini dell'OPA, e a fare tutto quanto ragionevolmente in proprio potere affinché la Data di Conversione Facoltativa cada in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il diritto di Conversione Facoltativa di poter apportare all'OPA medesima le Azioni emesse a favore degli Obbligazionisti a seguito dell'esercizio del diritto di Conversione Facoltativa, fermo restando che in alcun modo potrà essere richiesto all'Emittente di procedere alla conversione con un preavviso inferiore a [5 (cinque)] Giorni Lavorativi.] [Da definire]

ARTICOLO 14 - CONVERSIONE AUTOMATICA DELLE OBBLIGAZIONI IN CASO DI CAMBIO DI CONTROLLO

- 14.1. In caso di Cambio di Controllo dell'Emittente, le Obbligazioni - che non siano state convertite in azioni ai sensi dell'Articolo 13.6 che precede, saranno automaticamente convertite al Rapporto di Conversione in essere alla data in cui si verifica il Cambio di Controllo (la "Conversione Automatica in caso di Cambio di Controllo") e agli Obbligazionisti sarà corrisposto un ammontare in denaro pari al Make Whole Amount o, nel caso il pagamento di tale ammontare comporti un Evento di Solvibilità per l'Emittente, il diverso minor ammontare che permetta di evitare il suddetto Evento di Solvibilità, unitamente agli Interessi maturati e dovuti a tale data (ivi inclusi gli eventuali Interessi Differiti).

$$M = A \times c/t$$

dove:

"M" indica il Make Whole Amount;

"A" è pari ad Euro [*];

"c" è pari al numero di giorni di calendario ricompresi tra la Data di Conversione in caso di Cambio di Controllo (compresa) e la Data di Scadenza (esclusa);

"t" è pari al numero di giorni di calendario ricompresi tra la Data di Emissione (compresa) e la Data di Scadenza (esclusa).

Un "Cambio di Controllo" si intende verificato, se:

- (A) (a) la partecipazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") nell'Emittente è scesa al di sotto del 50% più un'azione del capitale dell'Emittente avente diritto di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o revoca degli amministratori (il "Capitale Votante"), e (b) un soggetto diverso da UGF (da solo o congiuntamente o di concerto con altri soggetti) è venuto a detenere (i) una partecipazione nel Capitale Votante pari o superiore a quella detenuta da UGF o, comunque (ii) una partecipazione nel Capitale Votante non inferiore di almeno dieci punti percentuali rispetto a quella detenuta da UGF; *ovvero*
- (B) UGF ha aderito ad un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio totalitaria promosso da un terzo, ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF, sulle Azioni ordinarie dell'Emittente, restando inteso che in tal caso, il Cambio di Controllo si verifica dal momento dell'adesione a tale offerta da parte di UGF e non dal trasferimento all'offerente della partecipazione nell'Emittente detenuta da quest'ultima.

14.2. Non oltre il 2° (secondo) giorno di calendario successivo al verificarsi del Cambio di Controllo, l'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 26 del presente Regolamento, la Conversione Automatica in caso di Cambio di Controllo, precisando nella relativa comunicazione:

- (a) le circostanze che richiedono tale conversione automatica;
- (b) il Rapporto di Conversione applicabile;
- (c) la data di conversione (la "Data di Conversione in caso di Cambio di Controllo"), la quale non potrà essere fissata oltre il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data della comunicazione; e
- (d) nel caso in cui non venga corrisposto l'intero importo del Make Whole Amount, il minor importo che verrà corrisposto per ciascuna Obbligazione, ai sensi dell'Articolo 14.1 del presente Regolamento.

14.3. Alla Data di Conversione in caso di Cambio di Controllo, oltre a consegnare le Azioni e il Make Whole Amount, l'Emittente corrisponderà agli Obbligazionisti gli Interessi maturati e dovuti a tale data (ivi inclusi gli eventuali Interessi Differiti).

14.4. Le Azioni saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Conversione in caso di Cambio di Controllo (e se tale giorno non è un Giorno di Borsa Aperta, il Giorno di Borsa Aperta immediatamente successiva a tale data) e avranno godimento regolare pari a quello delle azioni ordinarie dell'Emittente alla Data di Conversione in caso di Cambio di Controllo, unitamente all'ammontare in denaro dovuto ai sensi del presente Articolo 14.

[Nota: come indicato nel Terni Sheet, resta ferma la facoltà di modificare il contenuto della presente clausola - come le altre previsioni del regolamento - in conformità alle indicazioni che saranno formulate dall'IVASS nell'ambito dei poteri alla stessa conferiti. In aggiunta a quanto sopra, la presente clausola sarà eliminata ove l'inserimento della stessa, secondo il parere espresso dall'IVASS, pregiudichi la computabilità delle Obbligazioni nel capitale dell'Emittente rilevante ai fini del Margine di Solvibilità dello stesso.]

ARTICOLO 15 - CLAUSOLE ANTI-DILUTIVE

15.1. Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza delle Obbligazioni, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, troveranno applicazione le seguenti disposizioni con riferimento alle Obbligazioni non ancora convertite.

In particolare:

- (a) nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, *warrant* su Azioni ovvero altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche ai portatori delle Obbligazioni, sulla base del Rapporto di Conversione in essere;
- (b) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve che comportino emissione di nuove azioni dell'Emittente, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione per la seguente frazione:

$$\frac{A}{B}$$

dove:

- A è il numero totale di Azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione; e
- B è il numero totale di Azioni in circolazione, immediatamente prima dell'emissione in questione.

Tale aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle nuove azioni di UnipolSai in questione.

- (c) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima del verificarsi di tale raggruppamento o frazionamento per la seguente frazione:

$$\frac{A}{B}$$

dove:

- A è il numero totale di Azioni in circolazione immediatamente dopo, e per effetto, rispettivamente, del raggruppamento o frazionamento; e
- B è il numero totale di Azioni in circolazione immediatamente prima, rispettivamente, di tale raggruppamento o frazionamento.

Tale aggiustamento sarà efficace alla data in cui divengono efficaci, rispettivamente, il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni.

(d) nelle ipotesi di:

- aumento gratuito del capitale tramite un incremento del valore nominale delle Azioni;
- riduzione del capitale per perdite tramite riduzione del valore nominale delle Azioni;
- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili;
- incorporazione di altra società in UnipolSai;

il Rapporto di Conversione non sarà rettificato.

- (e) Fatto salvo quanto previsto nel caso in cui dalla fusione derivi un Cambio di Controllo, nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione ordinaria UnipolSai, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione. Resta inteso che (i) nell'ipotesi in cui l'Emittente proceda a un'operazione di fusione, qualora la società risultante dalla fusione non sia l'Emittente, qualsiasi riferimento all'Emittente o alle azioni dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento sarà considerato come un riferimento a, rispettivamente, la società risultante dalla fusione e/o le azioni rappresentative del capitale sociale della società risultante dalla fusione; ovvero (ii) nell'ipotesi in cui l'Emittente proceda a un'operazione di scissione, qualsiasi riferimento all'Emittente o alle azioni dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento sarà considerato, *mutatis mutandis*, come un riferimento a, rispettivamente, ciascuna delle società risultanti dalla scissione e/o le azioni rappresentative del capitale sociale di ciascuna delle società



risultanti dalla scissione;

- (f) Qualora (i) l'Emittente, qualsiasi società controllata dall'Emittente ovvero qualsiasi soggetto che operi sulla base di specifici accordi con l'Emittente, emetta, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, a fronte di conferimenti in denaro, Azioni ovvero emetta o garantisca, a fronte di conferimenti in denaro o a titolo gratuito, obbligazioni convertibili, opzioni, *warrant* o altri diritti per la sottoscrizione o l'acquisto di Azioni (gli "Strumenti Finanziari"), in ogni caso ad un prezzo per Azione inferiore al 95% novantacinque del Prezzo di Mercato Corrente per Azione (come di seguito definito) calcolato il giorno del primo annuncio al mercato dei termini di tale emissione o assegnazione, ovvero (ii) l'Emittente, qualsiasi Società Controllata dall'Emittente ovvero qualsiasi soggetto che operi sulla base di specifici accordi con l'Emittente, venda Azioni detenute direttamente o indirettamente (anche per il tramite di Società Controllate o società fiduciarie) dallo stesso Emittente o da Società Controllate ad un prezzo inferiore al 90% novanta del Prezzo di Mercato Corrente per Azione alla data della vendita, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima di tale emissione o assegnazione per la seguente frazione:

$$\frac{A + B}{A + C}$$

dove:

- A è il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione di tali Azioni o dell'assegnazione di tali Strumenti Finanziari o della vendita delle Azioni detenute direttamente dall'Emittente o da una Società Controllata;
- B è il numero di Azioni che devono essere emesse a fronte di tale emissione di Azioni o che sono oggetto della suddetta vendita o, a seconda dei casi, il numero massimo di Azioni che potrebbe essere emesso a servizio dell'esercizio di Strumenti Finanziari, calcolato alla data di emissione di tali Strumenti Finanziari; e
- C è il numero di Azioni che potrebbero essere acquistate al Prezzo di Mercato Corrente per Azione con l'importo complessivo (se esistente) da versarsi a fronte dell'emissione o della vendita di tali Azioni o, a seconda dei casi, per le Azioni da emettersi o da rendersi disponibili in altro modo a servizio dell'esercizio di tali Strumenti Finanziari.

L'aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle suddette azioni di nuova emissione di UnipolSai, alla data di assegnazione dei menzionati Strumenti Finanziari o, a seconda dei casi, alla data di vendita delle suddette azioni.

Per "Prezzo di Mercato Corrente" si intende con riferimento ad una Azione ordinaria UnipolSai e a una specifica data, la media ponderata per il volume dei Prezzi Ufficiali delle Azioni ordinarie UnipolSai nei 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta (ovvero, ai soli fini del punto (f)(ii) di cui sopra, nei 10 (dieci) Giorni di Borsa Aperta) immediatamente precedenti a tale data (il "Periodo di Riferimento"). Se durante il Periodo di Riferimento sono rilevati un prezzo *ex* (con riferimento ad un dividendo o ad un altro diritto) e un prezzo *cum* (con riferimento ad un dividendo o ad un altro diritto), si provvederà ad aggiustare la suddetta media per tener conto della differenza fra il prezzo *ex* e il prezzo *cum*.

- (g) Qualora venga apportata dall'Emittente, da qualsiasi società controllata dall'Emittente ovvero da qualsiasi soggetto che operi sulla base di specifici accordi con l'Emittente, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi agli Strumenti Finanziari (fatto salvo il caso in cui tale modifica sia apportata in conformità con i termini - inclusi quelli relativi all'aggiustamento - applicabili a tali Strumenti Finanziari al momento dell'emissione) tale per cui, a seguito di tale modifica, il prezzo per ciascuna Azione ordinaria UnipolSai risulti ridotto e sia pari a meno del 95% (novantacinque) del Prezzo di Mercato Corrente per Azione ordinaria UnipolSai calcolato alla data in cui la proposta di tale modifica è annunciata al mercato per la prima volta, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima di tale modifica per la seguente frazione:

$$\frac{A + B}{A + C}$$

dove:

- A è il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima di detta modifica (ma nel caso in cui gli Strumenti Finanziari in oggetto assegnino diritti di conversione in, o diritti di scambio con, o sottoscrizione di, Azioni che siano state emesse, acquistate o acquisite dall'Emittente per le finalità di, o in connessione con, tale emissione, meno il numero di Azioni in tal modo emesse o acquistate);
- B è il numero massimo di Azioni che può essere emesso o altrimenti reso disponibile a fronte della conversione o dello scambio di tali Strumenti Finanziari, o a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione ad essi connessi, al prezzo o rapporto di conversione, scambio o sottoscrizione, così modificato e accreditando qualsiasi aggiustamento effettuato ai sensi della presente clausola;
- C è il numero delle Azioni che potrebbero essere acquistate al Prezzo di Mercato Corrente per Azione con l'importo complessivo (se esistente) da versarsi per le Azioni che devono essere emesse o altrimenti rese disponibili a fronte dell'esercizio del diritto di conversione, scambio o

sottoscrizione, attribuito dai suddetti Strumenti Finanziari, come modificati, o, se inferiore, al prezzo attuale di conversione, scambio o sottoscrizione di tali Strumenti finanziari.

Resta peraltro inteso che, se al momento di tale modifica (tale momento, ai fini del presente punto g) (la "Data Determinata"), il numero delle Azioni debba essere determinato mediante riferimento all'applicazione di una formula o di altro indicatore variabile o al verificarsi di qualche evento successivo (che potrebbe essere il momento in cui tali strumenti finanziari sono convertiti o scambiati o i diritti di sottoscrizione sono esercitati o qualunque altro momento che dovesse essere previsto), in tale caso, ai fini di questo punto g), "B" sarà determinato mediante l'applicazione di tale formula o indicatore variabile o come se l'evento rilevante si verificasse o si fosse verificato alla Data Determinata, e assumendo che tale conversione, scambio o sottoscrizione, abbia luogo alla Data Determinata.

Tale aggiustamento sarà efficace alla data di modifica dei diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi a tali Strumenti Finanziari.

- 15.2. L'elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato dall'Emittente sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore, fermo restando che nessun aggiustamento sarà effettuato nelle ipotesi di emissione o altre operazioni sul capitale dell'Emittente previste in esecuzione di piani di remunerazione e incentivo per amministratori e dipendenti di UnipolSai o società da questa controllate.
- 15.3. [Nei casi in cui occorre procedere ad aggiustamento del rapporto di conversione ai sensi dei punti 15.1.(f) e 15.1.(g) del presente Articolo, ove per qualsivoglia ragione la consegna delle Azioni agli Obbligazionisti, a seguito della Conversione Automatica a Scadenza, Conversione Automatica Anticipata, Conversione Automatica in caso di Cambio di Controllo o Conversione Facoltativa delle Obbligazioni, avvenga dopo la data in cui viene rilevata la legittimazione a partecipare ad una operazione sul capitale dell'Emittente rilevante ai fini del presente Articolo o dopo la data in cui viene annunciata per la prima volta al mercato una operazione rilevante ai fini dei punti 15.1.(f) e 15.1.(g) del presente Articolo, ma prima che l'aggiustamento del Rapporto di Conversione a seguito di tale operazione divenga efficace, l'Emittente, consegnerà agli Obbligazionisti, il Giorno di Borsa Aperta in cui diviene efficace l'aggiustamento, in aggiunta alle Azioni consegnate alla Data di Conversione, le Azioni che avrebbe dovuto consegnare ove il suddetto aggiustamento fosse divenuto efficace alla Data di Conversione (le "Azioni Aggiuntive" e l'"Aggiustamento Retroattivo").] *[Da definire]*
- 15.4. L'aggiustamento del Rapporto di Conversione sarà determinato dall'Agente per la Conversione e per il Calcolo in conformità alle suddette disposizioni e sulla base dell'ultimo Rapporto di Conversione.
- 15.5. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non

risulti un multiplo intero di 0,001 (zero virgola zero zero uno), lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 (zero virgola zero zero uno) più vicino.

- 15.6. Qualora l'Emittente per qualsivoglia ragione, a seguito di un aggiustamento del Rapporto di Conversione ai sensi del presente Articolo, si trovi nell'impossibilità di emettere ulteriori Azioni, ivi incluse le Azioni Aggiuntive, ciascun Obbligazionista avrà diritto di ricevere dall'Emittente la differenza in contanti rispetto alle Azioni disponibili alla Data di Conversione. Il tale ipotesi, il controvalore delle Azioni, ivi incluse le Azioni Aggiuntive, che l'Emittente avrebbe dovuto emettere al servizio della conversione, arrotondato al centesimo di euro superiore, sarà calcolato in base alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni ordinarie UnipolSai registrati sul Mercato Telematico Azionario nei 15 (quindici) Giorni di Borsa Aperta antecedenti la Data di Conversione o antecedenti la data di consegna delle Azioni Aggiuntive, ai sensi dell'Articolo 15.3 che precede (il "Controvalore in Denaro").

Fatta eccezione per il caso di Conversione Facoltativa, in relazione alla quale la comunicazione da parte dell'Emittente sarà indirizzata esclusivamente agli Obbligazionisti che abbiano richiesto la Conversione Facoltativa (per i quali varranno i riferimenti indicati nella relativa Domanda di Conversione) entro il 3 (terzo) Giorno Lavorativo successivo alla presentazione della Domanda di Conversione, l'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti l'insufficienza del numero di Azioni disponibili a soddisfare interamente il Rapporto di Conversione entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Conversione con le modalità di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

ARTICOLO 16 - FRAZIONI

- 16.1. Nei casi in cui, a seguito della conversione (Automatica a Scadenza, Automatica Anticipata, Facoltativa, Automatica in Caso di Cambio di Controllo), ad un Obbligazionista, in base al Rapporto di Conversione in essere e avendo riguardo al Valore Nominale complessivo delle Obbligazioni convertite, spetti un numero non intero di Azioni, allo stesso verranno consegnate Azioni fino alla concorrenza del numero intero e gli sarà riconosciuto dall'Emittente il controvalore della parte frazionaria calcolato sulla base del prodotto tra la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni registrati sul Mercato Telematico Azionario nei 15 (quindici) Giorni di Borsa Aperta antecedenti la data di consegna delle Azioni a servizio della conversione e la relativa frazione.

ARTICOLO 17 - AGGIUSTAMENTI IN CASO DI DIVIDENDI

- 17.1. In caso di pagamento di dividendi o distribuzione di riserve a favore delle Azioni ordinarie UnipolSai (le "Distribuzioni"), l'Emittente corrisponderà agli Obbligazionisti un ammontare in denaro equivalente all'importo che sarebbe stato loro corrisposto,

sulla base del Rapporto di Conversione in essere, ove le Obbligazioni fossero state convertite prima della Distribuzione (la medesima previsione si applica *mutatis mutandis* al caso di Distribuzioni in natura). Ove agli azionisti ordinari UnipolSai sia riconosciuto il diritto di scegliere tra una Distribuzione in denaro o in natura, il medesimo diritto sarà riconosciuto ai portatori delle Obbligazioni.

- 17.2. Tutti i pagamenti saranno effettuati dall'Emittente, il medesimo giorno previsto per le Distribuzioni a favore delle Azioni ordinarie UnipolSai, per l'intero ammontare dovuto con fondi immediatamente disponibili, senza alcuna deduzione o trattenuta di oneri, imposte e tributi di qualsivoglia natura, salvo che la stessa non sia prevista dalla legge di volta in volta in vigore. In caso di Distribuzione in natura (*scrip dividend*), le Azioni saranno consegnate dall'Emittente agli Obbligazionisti il medesimo giorno previsto per la consegna delle Distribuzioni in natura a favore delle Azioni ordinarie UnipolSai. Qualora la legge imponga di operare una deduzione o una trattenuta di qualsivoglia natura sui pagamenti dovuti dall'Emittente agli Obbligazionisti ai sensi dell'Articolo 17 del presente Regolamento, l'Emittente pagherà agli Obbligazionisti un ammontare in denaro che permetta a questi ultimi di mantenere la medesima posizione fiscale che gli stessi avrebbero avuto se l'Emittente non fosse stato tenuto ad effettuare la suddetta deduzione o trattenuta ("Importi Ulteriori"), fermo restando che non sarà dovuto il pagamento di alcun Importo Ulteriore:
- (a) con riferimento a qualsiasi Obbligazione presentata per il pagamento da o per conto di un detentore non residente in uno degli Stati o territori di cui all'art. 6 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
 - (b) [●] [Elenco degli ulteriori casi di esenzione da gross up da definire a seguito della negoziazione con le banche]

ARTICOLO 18 - PAGAMENTI

- 18.1. Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.
- 18.2. Nel caso in cui la data di pagamento degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato. Ai soli fini di questo Articolo per "Giorno Lavorativo" si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET) è operativo.

ARTICOLO 19 - REGIME FISCALE

- 19.1. Ciascun Obbligazionista è tenuto a pagare direttamente alle autorità competenti ogni tassa, imposta di bollo, emissione e registrazione, imposte di trasferimento e oneri derivanti dalla conversione dell'Obbligazione, ove previste dalle norme di legge applicabili. Ciascun Obbligazionista sarà responsabile per tutte, se esistenti, le tasse poste a suo carico derivanti da qualsiasi atto di disposizione di un'Obbligazione.
- 19.2. Gli interessi e gli altri proventi relativi alle obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

[Da definire]

ARTICOLO 20 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

- 20.1. I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono decorsi 5 (cinque) anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli Interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.

ARTICOLO 21 - QUOTAZIONE

- 21.1. Alla Data di emissione non è previsto che le Obbligazioni siano negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

ARTICOLO 22 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 22.1. Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.
- 22.2. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

ARTICOLO 23 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

- 23.1. L'Emittente e gli Obbligazionisti, a seguito dell'emissione delle Obbligazioni, potranno apportare modifiche al Regolamento delle Obbligazioni solo previa autorizzazione scritta dell'Autorità Competente.

ARTICOLO 24 - AGENTE PER LA CONVERSIONE E PER IL CALCOLO

24.1. L'Emittente, con apposito contratto stipulato in data [*] 2014, ha conferito mandato (il "Mandato") a [*] (l'"Agente per la Conversione e per il Calcolo" ovvero l'"Agente"), per tutta la durata del Prestito, di curare gli adempimenti relativi alla gestione della conversione delle Obbligazioni nelle Azioni, nonché il pagamento degli Interessi e l'incarico di effettuare le verifiche e i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento.

24.2. In particolare, l'Agente per la Conversione e per il Calcolo dovrà:

- a) determinare, sulla base del Rapporto di Conversione, il numero delle Azioni spettanti a ciascun Obbligazionista nelle ipotesi di conversione delle Obbligazioni;
- b) determinare gli aggiustamenti del Rapporto di Conversione nel caso in cui si verifichi uno degli eventi previsti nel precedente Articolo 15; e
- c) calcolare eventuali altre somme in denaro dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento.

24.3. L'Agente per la Conversione e per il Calcolo agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e, pertanto, le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per i casi di dolo o colpa grave) come definitive e vincolanti per l'Emittente e per gli Obbligazionisti.

Copia del Mandato sarà disponibile, senza spese a carico degli Obbligazionisti, presso gli uffici dell'Emittente e dell'Agente per la Conversione e per il Calcolo.

24.4. Il Mandato avrà durata pari alla durata del Prestito.

24.5. In caso di risoluzione anticipata per qualsivoglia ragione o causa del Mandato, l'Emittente provvederà:

- (i) a nominare un nuovo Agente per la Conversione e per il Calcolo entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal verificarsi della causa di risoluzione anticipata del Mandato;
- (ii) a fornire tempestiva comunicazione scritta agli Obbligazionisti ai sensi dell'Articolo 26, nonché al rappresentante comune degli Obbligazionisti (se nominato) della risoluzione anticipata del Mandato e della nomina del nuovo Agente per la Conversione e per il Cambio.

ARTICOLO 25 - RAPPRESENTANTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI - ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

25.1. Le competenze e lo svolgimento dell'assemblea degli Obbligazionisti, nonché la nomina, le competenze, gli obblighi e i poteri del rappresentante comune degli

Obbligazionisti sono disciplinati dagli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 26 - VARIE

- 26.1. La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
- 26.2. Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni dall'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet di UnipolSai www.unipolsai.com.





Studio Notarile
Taslnari & Damascelli

Allegato C) al n. 53748/34040 di rep.

STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." e con la sigla "UnipolSai S.p.A.".

Nei paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività la denominazione sociale può essere accompagnata dalla espressione della stessa in lingua diversa da quella italiana.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Bologna. Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o sopprese, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La Società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 5 - Gestione sociale

L'attività della Società è divisa in una gestione danni e una gestione vita.

Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) ap-

partengono alla gestione vita.

Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione danni.

La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza assicurativa nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

CAPO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 6 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 1.977.533.765,65 diviso in:

- n. 2.250.906.752 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 1.276.836 azioni di risparmio di categoria A (come definite al successivo art. 7) senza indicazione di valore nominale;
- n. 377.193.155 azioni di risparmio di categoria B (come definite al successivo art. 7) senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 1.474.591.071,72 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 502.942.693,93 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 12.332.998,00 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 452.724.372,18 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 277.354.908,37 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e riassicurazioni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né ri-

serve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del 25 ottobre 2013 ha attribuito, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di Euro 201.800.000,00, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 201.800.000,00, comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire se offrire gli strumenti in opzione agli azionisti ovvero se escludere il diritto di opzione e offrire gli strumenti a terzi finanziatori della Società con l'obiettivo di ridurre l'esposizione debitoria della stessa nei confronti dei predetti terzi; il valore nominale unitario degli strumenti; il prezzo di emissione unitario degli strumenti; l'entità degli interessi da attribuire agli strumenti; il rapporto di conversione in azioni della Società; gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione; gli eventi e le condizioni per la conversione; il regolamento delle obbligazioni convertibili; la durata comunque non eccedente il 31 dicembre 2015; il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.

Le modifiche al presente articolo relativamente alla variazione delle espressioni numeriche delle poste di patrimonio netto diverse dal capitale sociale - e della relativa ripartizione tra la gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e la gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita - in conseguenza della fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e Premafin HP S.p.A. in FONDIARIA-SAI S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), stipulata con atto del 31 dicembre 2013 a rogito del notaio Federico Tassinari n. 53712/34018 di rep., saranno apportate dalla Società, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17/2008, secondo le modalità e tempistiche ivi previste.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 15 gennaio

2014 ha esercitato la facoltà conferita dall'Assemblea Straordinaria del 25 ottobre 2013 ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, deliberando di emettere, nei termini di cui al relativo regolamento, obbligazioni al contempo convertibili e a conversione obbligatoria (obbligazioni convertende) in azioni ordinarie della Società, per un importo massimo di Euro 201.800.000,00, con conseguente aumento di capitale a servizio esclusivo della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 201.800.000,00, comprensivo del sovrapprezzo, da attuarsi, in via scindibile, in una o più volte, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015, mediante emissione di azioni ordinarie di UnipolSai, prive di valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, conferendo apposito mandato all'Amministratore Delegato a dare concreta attuazione ed esecuzione alla predetta deliberazione per provvedere all'effettiva emissione da parte della Società delle obbligazioni convertende.

Articolo 7 - Azioni

La Società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le "Azioni di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le "Azioni di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Categoria A, le "Azioni di Risparmio").

Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle Azioni di Risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle Azioni di Risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società, nell'ordine, le Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 100,00 per azione e le Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B" la quale

risulta, a seguito dell'esecuzione integrale dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, pari ad Euro 0,565). Le Azioni di Risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle Azioni di Risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o delle Azioni di Risparmio della società, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quelle speciali.

Ai rappresentanti comuni degli Azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio.

CAPO III - ASSEMBLEE

Art. 8 - Assemblee degli Azionisti

Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli Azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Alle Assemblee speciali e ai rappresentanti comuni degli Azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.

Art. 9 - Convocazione

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo

go entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In tale caso, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai Soci che richiedono la convocazione dell'Assemblea. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Inoltre, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza nell'Assemblea valgono le norme di legge.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento infor-

natico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.

La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento della deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età Presente. In caso di assenza od impedimento anche del o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il Presidente è assistito dal segretario del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona, anche non azionista, nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio o dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 12 - Votazioni

Il Presidente dell'Assemblea, garantendo l'espressione del voto palese, determina il sistema delle votazioni nonché il sistema di rilevazione e computo dei voti, fissando, ove lo ritenga opportuno, un termine massimo entro il quale il voto

deve essere espresso.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto. Se, nel corso della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a diciannove, nominati dall'Assemblea - che ne stabilisce anche il numero - secondo le modalità di seguito indicate.

Gli Amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicurati, all'interno di ciascuna lista, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in vio-

lazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento pro tempore vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro-tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società - anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Gli Amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono

tratti tutti gli Amministratori da eleggere meno l'Amministratore tratto dalla lista che risulta seconda per numero di voti secondo quanto previsto al successivo punto ii);

ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.

Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, ferma la necessità di assicurare in ogni caso la presenza di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente.

In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di Amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibi-

le rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio.

Gli Amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti.

Gli Amministratori che ricoprono la carica di Vice Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al o ai Vice Presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre attribuisce a uno o più dei suoi componenti la carica di Amministratore Delegato.

In particolare, gli Amministratori che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21:

- a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato;
- b) sovrintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) stabiliscono le direttive operative alle quali i dirigenti danno esecuzione.

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di direttori generali, condirettori generali e vice direttori generali è disciplinata dal successivo art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso. Il segretario del Consiglio di Amministrazione svolge anche la funzione di segretario del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre Amministratori, o un Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, anche fuori dalla sede legale, nonché delle materie da trattare, da spediti agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di

Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori - oltre al Presidente, al o ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati - e tra i dirigenti della società hanno la rappresentanza della Società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 18 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per statuto al Consiglio di Amministrazione.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente

del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di Amministratore Delegato.

Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 15 per il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal Comitato Esecutivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 16 per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

Gli Amministratori cui sono stati delegati poteri e il Comitato Esecutivo, ove nominato, riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

In occasione delle riunioni consiliari - e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - gli Amministratori riferiscono altresì al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo richiedano, l'informativa al Collegio Sindacale può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 20 - Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, direttori generali, condiretto-

ri generali, vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Comitato Esecutivo, con voto consultivo.

Il Presidente, il o i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai direttori generali, ai condirettori generali, ai vice direttori generali, ai dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.

Art. 21 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli amministratori che rivestono la carica di presidente, di vice presidente e di amministratore delegato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli amministratori e dirigenti cui il consiglio di amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querelle, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

Articolo 22 - Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'assemblea per un periodo massimo pari a quello di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre attribuire agli Amministratori una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

CAPO V - COLLEGIO SINDACALE

Art. 23 - Sindaci

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi annuali - quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 24 - Nomina e retribuzione

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal presente Statuto.

In particolare per quanto concerne il requisito della professionalità, almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti Sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza o all'assicurazione, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. A tale riguardo si precisa che sono strettamente attinenti a quello assicurativo i settori economici in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo di un'impresa di assicurazione. La nomina dei Sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Collegio Sindacale.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare, neppure per interposta persona o società

fiduciaria, liste diverse da quelle che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, fermo eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società - anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamento, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibi-

lità.

Risultano eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti Sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'Assemblea stessa e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In tale ipotesi, l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del Sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla sostituzione dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;

- qualora, invece, occorra sostituire il Sindaco eletto nella lista di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

CAPO VI - BILANCIO E UTILI

Art. 25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale.

Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, procede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di ge-

stione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla nomina.

Art. 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo l'ordine che segue:

- alle Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 6,5 per azione;
- alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che alle Azioni di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 5,2 per azione, e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 6,5 per azione e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

Art. 28 - Acconti sul dividendo

Il Consiglio di Amministrazione, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Competenza territoriale

La Società è sottoposta alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria e di Giustizia Amministrativa di Bologna.

Art. 30 - Domicilio degli Azionisti

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli Azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 100,00 per azione.


I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'Assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

Art. 32 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla legge.

Articolo 33 - Clausola transitoria

Le disposizioni degli artt. 13 e 24 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori e dei Sindaci effettivi eletti e, per i successivi due mandati, almeno un terzo degli Amministratori e dei Sindaci effettivi eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).



E' copia su trentaquattro fogli conforme all'originale e al-
legati, firmati come per legge.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Imola, li ventotto gennaio duemilaquattordici.

